



SETTORE TRIBUTI

## AVVISO AI CONTRIBUENTI

Questo Ente ha deliberato la conferma delle aliquote IMU e le aliquote TASI per l'anno 2019.

Tali delibere sono consultabili sulla *homepage* del sito internet istituzionale [www.comune.quarto.na.it](http://www.comune.quarto.na.it). Pertanto, per i soggetti tenuti al pagamento dell'IMU e/o della TASI **il versamento dell'acconto e/o in unica soluzione, deve essere effettuato entro il 17 giugno 2019, applicando le aliquote approvate di seguito riportate.**

Le aliquote **IMU anno 2019**, confermate con delibera del G.C. n. 11 del 01/03/2019 sono le seguenti:

<b>6(sei) per mille</b> con detrazione annua pari ad € 200,00	<u>Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, classificati nelle <b>categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze</b> (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7).</u>
<b>10,6(dieci virgolasei) per mille</b>	Per tutti gli altri immobili, intesi quelli non adibiti ad abitazione principale (cosiddette seconde case), e per gli immobili appartenenti alle categorie catastali B-C-D, le aree fabbricabili, e i terreni agricoli <b>posseduti e non condotti</b> dai coltivatori diretti e dagli I.A.P.
<b>0(zero) per mille</b>	Per tutte le casistiche previste dalla normativa vigente, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Le aliquote **TASI anno 2019** confermate con delibera di C.C. n. 50 del 27/03/2019 sono le seguenti:

<b>0(zero) per mille</b>	<u>Per gli immobili adibiti ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Analogamente per tutte le casistiche previste dalla normativa vigente, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli.</u>
<b>0,8(zero virgola otto) per mille</b>	Per tutti gli altri immobili, intesi quelli non adibiti ad abitazione principale (cosiddette seconde case) e per gli immobili appartenenti alle categorie catastali B-C-D, le aree fabbricabili, etc.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) si applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre e figlio o viceversa) che le utilizzano come abitazione principale.

Novità per il 2019 è l'estensione della riduzione del 50% della base imponibile IMU-TASI prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo (ma solo se sono presenti figli minori).

Per godere del beneficio il comodante ha l'obbligo di presentare la dichiarazione di comodato gratuito IMU-TASI 2018 (scadenza 30 giugno 2019) per attestare la sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra (art. 1, comma 10).

Per la **TASI**, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario, sia l'inquilino che il proprietario stesso sono tenuti al pagamento in misura diversa ed in maniera autonoma: l'utilizzatore (locatario) verserà il 10% dell'ammontare complessivo TASI, mentre il proprietario il restante 90%, come stabilito con la deliberazione di approvazione aliquote e detrazioni TASI sopra richiamata. Si precisa che l'imposta a carico dell'utilizzatore(locatario) non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia dallo stesso adibita ad abitazione principale e questi vi abbia stabilito la residenza anagrafica, assieme al proprio nucleo familiare.

**I versamenti devono essere effettuati, sia per l'IMU che per la TASI, dai contribuenti in autoliquidazione.**

Il versamento IMU e/o TASI dev'essere effettuato utilizzando esclusivamente il mod. F/24 oppure in alternativa apposito bollettino di c/c postale. **Non si dà luogo al versamento IMU e TASI se l'importo annuo, per ciascun tributo, è inferiore ad euro 6,00 (sei/00).**

**Il codice catastale di questo Ente è: H114.**

Le delibere IMU e TASI, i codici tributo da utilizzare per il versamento IMU e TASI possono essere consultati, cliccando sui link presenti nella *home-page* del sito istituzionale [www.comune.quarto.na.it](http://www.comune.quarto.na.it).

Per eventuali chiarimenti in merito, i contribuenti potranno rivolgersi all' Ufficio IMU/TASI – tel.081/8069260 ubicato in Via C.Italia, 5 Quarto, e-mail: [ufficio.ici@comune.quarto.na.it](mailto:ufficio.ici@comune.quarto.na.it); [m.caldora@comune.quarto.na.it](mailto:m.caldora@comune.quarto.na.it)

**Gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali sono i seguenti:**

**-Martedì e Giovedì pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 17.00.**

**-Mercoledì mattina : dalle ore 10.00 alle ore 13.00.**

*Per i contribuenti è disponibile nella home-page del sito internet istituzionale [www.comune.quarto.na.it](http://www.comune.quarto.na.it) il servizio web "CALCOLO IUC 2019", che consentirà di conoscere, inserendo i dati catastali del/degli immobile/i posseduto e/o utilizzato, l'imposta dovuta IMU/TASI 2019 e di compilare, generare e stampare il modello F/24, con i relativi codici tributo.*

**Quarto, lì 31.05.2019**

**Il Capo Settore Tributi  
Aniello Pennacchio**